

MODIFICA DELLE COMPETENZE
NELLA LEGISLAZIONE
SUL RISPETTO DELLE VOLONTÀ DEI FEDELI*
MODIFICATION OF COMPETENCES
IN THE CANONICAL LEGISLATION
REGARDING THE PIOUS WILLS OF THE FAITHFUL

JESÚS MIÑAMBRES

RIASSUNTO · Il motu proprio *Competentias quasdam decernere*, del 11 febbraio 2022, ha modificato alcuni canoni del Codice di Diritto canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Tra le nuove norme si trovano due articoli che riguardano la modifica delle pie volontà dei fedeli da parte dell'autorità ecclesiastica. Questo scritto presenta i cambiamenti principali della nuova legge, che vanno nella linea di attribuire maggiori competenze ai vescovi.

PAROLE CHIAVE · pie volontà, fondazioni, oneri di Messe.

ABSTRACT · Motu proprio *Competentias quasdam decernere*, issued by the Pope on February the 11th 2022, modified some canons of the Code of Canon Law and of the Code of Canons of the Eastern Churches. Among the new norms are two articles which concern the modification of two canons dealing with the possibility of changing the pious wishes of the faithful by the ecclesiastical authority. This paper presents the main changes of the new law, which go along the lines of attributing greater powers to the bishops.

KEYWORDS · Pious Wills, Foundations, Obligations of Masses.

SOMMARIO: 1. Il quadro legale generale sulle pie volontà e le fondazioni pie. – 2. Le figure giuridiche delle cause pie, in particolare le pie fondazioni. – 3. La durata delle pie fondazioni e i soggetti coinvolti nel garantire l'adempimento della vo-

* Il testo della Lettera apostolica in forma di «motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco *Competentias quasdam decernere* con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, commentato nel presente contributo, è stato pubblicato nel numero precedente della nostra rivista. Si veda «Ius Ecclesiae» 34, 2 (2022), pp. 800-805.

minambres@pusc.it, Professore ordinario, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

lontà del fondatore. – 4. I cambiamenti introdotti dal motu proprio “*Competentias quasdam decernere*”. – a. La riduzione, il contenimento e la commutazione delle pie volontà. b. La riduzione degli oneri di Messe. – 5. Attualità della distinzione tra messe “fondate” e “manuali” e la prassi di mutazione dell’obbligo in foro interno.

1. IL QUADRO LEGALE GENERALE SULLE PIE VOLONTÀ E LE FONDAZIONI PIE

L’ACQUISTO di beni da parte degli enti ecclesiastici poggia in buona misura sulla corresponsabilità e la generosità dei fedeli che donano, in diversi modi, quanto è necessario per compiere la missione della Chiesa.¹ La legge canonica tende a delimitare con la maggiore accuratezza i connotati giuridici degli atti che realizzano concretamente tale corresponsabilità e a proteggere l’adempimento delle modalità o delle condizioni apposte da chi elargisce i beni.

Perciò, tra i principi legali regolatori della raccolta di offerte nella Chiesa vi è quello che esige che «le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possano essere impiegate che per quel fine» (can. 1267 § 3). Principio rafforzato, quando si tratta delle cosiddette “pie volontà”, dal disposto del can. 1300: «Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell’amministrazione e dell’erogazione dei beni». La *scrupolosità* prevista da quest’ultimo canone ha portato a cercare di garantire legalmente che finché ci siano redditi si compiano le opere per le quali i beni sono stati offerti e, di conseguenza, a stilare delle norme che prevedono cosa fare quando tali redditi vengono meno o non sono sufficienti per sostenere tutte le opere cui erano destinati. Queste norme sono raccolte nei can. 1308-1310 del Codice di diritto canonico latino e nei can. 1052-1054 del Codice dei canoni delle Chiese orientali.

¹ La legge canonica inserisce tra i diritti e gli obblighi fondamentali di tutti i fedeli quello di «sovvenire alle necessità della Chiesa» (can. 222 § 1), diritto e obbligo che poi specifica come *ius exigendi* da parte della Chiesa (can. 1260) e come diritto dei singoli fedeli con l’obbligo corrispondente che deve essere ricordato dai vescovi (can. 1261) e che si realizza concretamente mediante le sovvenzioni richieste (can. 1262), i tributi (can. 1263), le tasse e le offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali (can. 1264), le questue (can. 1265), le collette (can. 1266), ecc. In questo studio però ci interessano di più le cause pie che sono sovvenzionate dalle pie volontà dei fedeli e che si configurano come elargizioni che non corrispondono a una richiesta da parte della Chiesa: l’intero Titolo iv del Libro v tratta queste figure.

2. LE FIGURE GIURIDICHE DELLE CAUSE PIE, IN PARTICOLARE LE PIE FONDAZIONI

Le pie volontà possono essere realizzate attraverso un grande numero di istituti giuridici diversi, alcuni che si sostanziano in un atto unico e altri che sono di tratto continuo, vale a dire, sono strutturati in modo tale da durare nel tempo. I primi interessano poco in questo momento perché una volta valutata la loro liceità e la possibilità di accettazione,² riversano nel patrimonio della persona giuridica canonica che riceve i beni che costituiscono la liberalità del fedele,³ la sua pia volontà. Da quel momento in poi, i beni acquisiti seguono le vicende patrimoniali del soggetto acquirente, con la peculiarità di una certa vigilanza da parte dell'Ordinario per garantire l'adempimento della pia volontà, come espressamente stabilito dal can. 1301, § 2. Invece, le liberalità che si realizzano attraverso istituti che comportano una dilazione nel tempo del realizzarsi della volontà del fedele possono porre più problemi. Sono quelli dei quali tratteremo in queste righe.

Il negozio giuridico tipico attraverso il quale una massa patrimoniale (un insieme di beni) è destinata a produrre rendite per finanziare un'attività o un ente per un lungo tempo che “trascende la vita dei singoli”, si potrebbe dire parafrasando il can. 114 § 1, è denominato, in generale, “fondazione”. Il negozio si sostanzia nella determinazione delle finalità e l'assegnazione della dote, cioè si tratta di un negozio complesso che comporta almeno due atti fondamentali: istituzione (o erazione) e dotazione. Dal punto di vista del risultato oggettivo, la fondazione è, soprattutto, un nuovo soggetto giuridico, un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici.⁴

Il Codice di diritto canonico vigente descrive una delle possibili persone giuridiche canoniche come costituita da un «insieme di cose ordinate ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli» (can. 114 §1). La descrizione è massimamente ampia e potrebbe accogliere quasi tutti i negozi giuridici di liberalità destinati a durare nel tempo.

² Come vedremo più avanti, anche la costituzione delle fondazioni canoniche non autonome richiede accettazione (cfr. can. 1304) e pone delle questioni giuridiche di non poco conto: cfr. F. FALCHI, *Accettazione delle fondazioni pie non autonome: aspetti giuridici*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 311-332.

³ Anche se parliamo abitualmente delle pie volontà dei “fedeli”, la legislazione sarebbe applicabile anche laddove l'offerente fosse un non battezzato. Cfr., ad es., J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *commento al can 1303*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, IV/2, Pamplona, EUNSA, 1996, pp. 193-203.

⁴ Cfr. F. FALCHI, *Pie volontà e pie fondazioni*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. xi, Torino, UTET Giuridica, 1996, pp. 254-263.

Il legislatore prevede due classi di fondazioni pie: la fondazione autonoma, «cioè la massa di beni destinati ai fini di cui al can. 114, § 2, ed eretti⁵ in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente» (can. 1303 § 1, 1^o); e quella non autonoma, «cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, § 2, in ragione dei redditi annui» (can. 1303 § 1, 2^o). Le fondazioni di quest'ultima tipologia costituiscono una tradizione secolare nella Chiesa (si pensi ai legati *pro anima* e altri istituti simili)⁶ ma non acquistano personalità giuridica propria e perciò sono chiamate “non autonome”, perché esistono, ma agiscono con la personalità di un altro soggetto. In qualche modo, risulta strano che il legislatore abbia pensato un “soggetto” destinato a morire, con data di caducità come vedremo, che porta in sé obblighi giuridici e può vantare diritti (è un vero soggetto di imputazione giuridica), che non può acquistare personalità, che sembrerebbe lo strumento legale attraverso il quale si garantisce la “soggettivizzazione” nel Diritto canonico. Ma come dicevamo, questo tipo di fondazioni gode di lunga tradizione nella vita della Chiesa e ha contribuito allo sviluppo di costruzioni giuridiche molto interessanti sorte dalla costatazione della deperibilità delle cose materiali e dal desiderio di garantire le pie volontà malgrado l'inesorabile passare del tempo.

Potrebbero essere descritte altre istituzioni più o meno simili alle fondazioni, come ad esempio la fiducia regolata dal can. 1302, per la quale però la preoccupazione del legislatore è quella di garantire la destinazione finale dei beni più che l'adempimento di eventuali obblighi aggiunti al fiduciario.⁷ Come è noto, questo istituto e il fedecomesso che gli è legato,⁸ almeno

⁵ In realtà quello che è eretto in persona giuridica è la massa di beni e non i beni come tali, ma così è stato tradotto in italiano il testo legale, probabilmente perché il latino originale parla al plurale di *universitates rerum* come soggetti che sono “eretti” in persona giuridica.

⁶ Così definiva il Codice del 1917 le fondazioni: «Can. 1544. - §1. Nomine piarum foundationum significantur bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quoquo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus ex redditibus annuis aliquas Missas celebrandi, vel alias praefinitas functiones ecclesiasticas explendi, aut nonnulla pietatis et caritatis opera peragendi». Come si vede, si tratta proprio, quasi alla lettera, di quelle che oggi vengono chiamate fondazioni pie non autonome.

⁷ Negli scritti precedenti al 1983 è dato trovare l'espressione “fondazione fiduciaria” riferita a quello che oggi è descritto come fondazione non autonoma, proprio in considerazione del fatto che il disponente riponeva la propria fiducia nell'istituto presso il quale la fondazione veniva costituita, ma evidentemente è un tipo diverso da quello trattato dall'attuale can. 1302 (cfr. J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *commento al can 1303*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, IV/2, Pamplona, EUNSA, 1996, pp. 193-203, qui p. 200).

⁸ Cfr. le considerazioni apportate da C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2007, pp. 129-134.

concettualmente, è stato oggetto di biasimo da parte di alcune culture europee continentali dopo la rivoluzione francese;⁹ in alcune è stato recuperato negli ultimi anni attraverso interventi delle istituzioni europee che hanno in qualche modo imposto figure giuridiche simili sotto la forma anglosassone del *trust*.¹⁰ Nella legislazione canonica si potrebbero probabilmente trovare altri modi di costituire fondi destinati a sostenere opere nel tempo, ma per i nostri propositi basta quanto fin qui esposto.¹¹

3. LA DURATA DELLE PIE FONDAZIONI E I SOGGETTI COINVOLTI NEL GARANTIRE L'ADEMPIMENTO DELLA VOLONTÀ DEL FONDATORE

Uno degli elementi più problematici delle pie fondazioni non autonome è quello della durata determinata, che si manifesta nella previsione legale della loro costituzione, e conseguentemente della vigenza dell'onere che comportano, *in diuturnum tempus*, «per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare» (can. 1303 § 1, 2^o).¹² La legislazione del 1917 offriva anche la possibilità della sua costituzione *in perpetuum* (can. 1544 § 1 CIC 17) e questa era la prassi abituale. La lunga durata dell'obbligo assunto con l'accettazione di una pia fondazione non autonoma rendeva necessaria la previsione di modi per adeguare l'adempimento di tale impegno ai redditi effettivamente disponibili in ogni momento. La previsione della loro costituzione a tempo determinato attenua un poco le difficoltà che possono presentarsi ma non le elimina. Perciò, il Codice del 1983 prevede «la riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli in favore di cause pie» (can. 1310 § 1). In particolare, le norme del Codice proteggono la destinazione di beni alla celebrazione di Messe «secondo una determinata intenzione» (can. 945 § 1) per garantire che sia «assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio» (can. 947) in materia sacramentale. Perciò, il can. 1308 tratta specificamente tutto quello che riguarda la riduzione degli oneri delle Messe, e il can. 1309 l'eventuale trasferimento di tali oneri.

Per le fondazioni autonome, anche se l'Ordinario è comunque «l'esecutore di tutte le pie volontà» (can. 1301 § 1), la creazione di un nuovo soggetto dotato di organi di governo e di amministrazione propri riduce il pericolo di far cadere gli obblighi assunti e garantisce l'assegnazione della responsa-

⁹ Cfr., ad es., M. FERRANTE, *Sull'inattualità del divieto di costituzione di fondazioni fiduciarie di culto disposte per testamento*, «Il diritto ecclesiastico» 110, 1 (1999), pp. 402-449.

¹⁰ Cfr. J[AVIDER] OTADUY, *Perspectiva canónica del 'trust'*, «Ius Canonicum» 55 (2015), pp. 593-640.

¹¹ Abbiamo descritto alcune di queste istituzioni giuridiche in J. MIÑAMBRES, *Fondazioni pie e figure affini*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 333-346.

¹² Cfr. C. BEGUS, *Limitazione temporale delle fondazioni non autonome*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 297-310.

bilità di far rendere la dote in capo agli amministratori. Se dovesse venire a crearsi una situazione che impedisce l'esecuzione degli obblighi imposti dal fondatore, la stessa fondazione cercherà i modi di aumentare il capitale, di renderlo più redditizio, o altre soluzioni, per continuare a svolgere la propria funzione. In ogni caso, il can. 1310 del testo precedente affidava all'Ordinario, udito il consiglio per gli affari economici, la possibilità di ridurre gli obblighi assunti d'accordo con gli amministratori della fondazione. Non si contemplava in questi casi la possibilità del contenimento o della permuta degli obblighi stessi da parte dell'Ordinario, a meno che tale potestà non fosse espressamente stabilita nelle tavole di fondazione (can. 1310 § 1). Sono espressamente esclusi da questa possibilità di riduzione gli oneri di Messe, che vengono trattati nel can. 1308 (cfr. can. 1310 § 2 *in fine*).

Per le fondazioni non autonome, *servatis servandis*, sono applicabili gli stessi criteri, ma adeguandoli al fatto che esse non hanno personalità giuridica e organi propri, per cui "gli interessati" che l'Ordinario deve udire, oltre al proprio consiglio per gli affari economici, saranno gli amministratori della persona giuridica pubblica presso la quale la fondazione è stata costituita. La previsione della temporaneità di queste fondazioni introduce altri soggetti che forse devono essere consultati per ridurre gli oneri. In effetti, il can. 1303 § 2 prevede la destinazione della dote della fondazione non autonoma "trascorso il tempo" ai soggetti espressamente designati dal fondatore; se non vi fosse tale designazione, i beni della fondazione non autonoma costituita presso una persona giuridica dipendente dal Vescovo diocesano passano all'istituto diocesano per il sostentamento del clero; negli altri casi sono destinati alla persona giuridica pubblica presso la quale la fondazione è stata costituita. Tutti questi soggetti hanno un interesse alla vita della fondazione, o almeno potrebbero averlo. Tale interesse giustifica, o forse richiede, la loro inclusione tra "gli interessati" che l'Ordinario deve ascoltare. Quindi, la previsione di una durata determinata per le fondazioni non autonome amplia il numero di soggetti da ascoltare prima di poter procedere alla riduzione degli obblighi.

4. I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DAL MOTU PROPRIO *COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE*

Con la lettera apostolica motu proprio *Competentias quasdam decernere*,¹³ del 11 febbraio 2022, nel contesto dell'attribuzione alla potestà esecutiva delle Chiese locali di alcune competenze che aiutino «a garantire l'unità della disciplina della Chiesa universale» (*incipit* del motu proprio), Papa Francesco

¹³ FRANCESCO, Lettera Apostolica motu proprio *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022.

ha apportato «cambiamenti alla normativa finora vigente» contenuti in dieci articoli, i due ultimi dei quali dedicati alla modifica ed estinzione degli obblighi delle cause pie.

Il contesto di questa norma può essere illustrato dalla volontà più volte espressa da Papa Francesco¹⁴ di riconoscere effettivamente la pienezza di potestà ai Vescovi diocesani e di ridurre le materie riservate al Sommo Pontefice o ad altra autorità (can. 381 § 1).¹⁵ Certo, l'attribuzione della potestà esecutiva alle Chiese e alle istituzioni ecclesiali locali, fatta dal motu proprio nelle prime battute di presentazione del documento, prima dell'articolo che contiene il nuovo dettato normativo, sorprende. In effetti, il legislatore attribuisce sempre la potestà a persone fisiche o a collegi chiamati ad eleggere o a compiere altri atti normalmente mediante l'espressione di una volontà comune. Non abbiamo trovato nessun'altra norma che attribuisca l'esercizio della potestà esecutiva a una Chiesa. Forse l'aggiunta delle "istituzioni locali" come destinatarie dell'attribuzione di potestà nella ricerca di comunione e di applicazione della sussidiarietà¹⁶ può spiegare il senso della frase che apre il documento: si cerca di spiegare l'inquadramento delle nuove norme nel contesto della comunione e della prossimità, senza pretendere una vera attribuzione di potestà ai soggetti menzionati; il testo può essere letto nel senso di attribuire alcuni atti di potestà esecutiva alle autorità che esercitano tale potestà negli ambiti indicati.¹⁷

Per quanto riguarda gli articoli che a noi interessano, i due ultimi del motu proprio, bisogna tenere presente che il primo riguarda espressamente il

¹⁴ Si ricordi, ad esempio, l'inizio della Lettera Apostolica motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015: «Il Signore Gesù, clemente e misericordioso Pastore e Giudice delle nostre anime, ha affidato all'Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l'opera di giustizia e verità. Questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi».

¹⁵ Anche se si potrebbero riportare esempi di segno opposto, cioè che richiedono ai Vescovi diocesani di ottenere licenze per materie che prima non ne abbisognavano. Da ultimo, il *rescriptum ex audience* del 15 giugno 2022 che stabilisce che «il Vescovo diocesano prima di erigere – mediante decreto – un'associazione pubblica di fedeli in vista di diventare Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica di diritto diocesano, deve ottenere la licenza scritta del Dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica» (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/15/0462/00950.html>).

¹⁶ In realtà l'*incipit* del documento parla di "prossimità", ma riteniamo di poter tradurlo in senso più tecnico come sussidiarietà, che poi spiega la menzione del "decentralmento".

¹⁷ «Assegnare alcune competenze, circa disposizioni codiciali volte a garantire l'unità della disciplina della Chiesa universale, alla potestà esecutiva delle Chiese e delle istituzioni ecclesiastiche locali, corrisponde alla dinamica ecclesiale della comunione e valorizza la prossimità» (*incipit*).

Vescovo diocesano, mentre il secondo fa riferimento all'Ordinario.¹⁸ Come precisa il terzo paragrafo del can. 134, «quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati» e non a tutti gli Ordinari. Comunque, anche l'art. 10 del nuovo motu proprio, quando introduce il riferimento al «proprio consiglio per gli affari economici», riprendendo quanto già stabilito dal can. 1310, va letto nel senso di attribuire la possibilità di ridurre, contenere o permutare le volontà dei fedeli ai soli Vescovi diocesani ed equiparati e ai Superiori maggiori (vedi *incipit* del motu proprio) degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali (cfr. can. 134 §1), che sono gli Ordinari che possono avere un “proprio” consiglio per gli affari economici. In questo aspetto però già il vecchio can. 1310, al secondo paragrafo, richiedeva che l'Ordinario udisse «il proprio consiglio per gli affari economici»; da questo punto di vista, la norma non è cambiata.¹⁹

I nuovi canoni 1308 e 1310 CIC (e i canoni paralleli del CCEO), contenuti negli art. 9 e 10 del motu proprio, eliminano la riserva della riduzione delle Messe alla Santa Sede (can. 1308) e stabiliscono una procedura uniforme per tutte le riduzioni di obblighi da fondazioni, con la necessità di consultare il consiglio per gli affari economici dell'Ordinario cui compete la riduzione (can. 1310). Vediamo brevemente i cambiamenti apportati dalla nuova norma, iniziando dalla materia più generale trattata nel can. 1310 e seguendo poi con l'analisi della norma specifica sulle Messe del can. 1308.

Prima di entrare all'esame specifico del testo normativo, ricordiamo che la questione delle modifiche in materia di pie volontà deve coniugare due principi ispiratori: da una parte, l'adempimento *diligentissime* (can. 1300) delle volontà del fondatore e, dall'altra, il principio di equità che suppone fra l'altro il rispetto della regola *rebus sic stantibus*. Sarà proprio alla luce di questi due criteri, senza dimenticare l'uno o l'altro, che il canonista potrà trovare la soluzione giusta ai delicati problemi che possono derivare dalle pie volontà con il decorrere del tempo.

¹⁸ Le attribuzioni all'Ordinario in materia di fondazioni sono state oggetto di discussione da parte degli autori. Uno studio abbastanza recente su un aspetto particolare del problema, ma che contiene abbondanti riferimenti bibliografici e accenna a molte altre sfaccettature della potestà dell'Ordinario oltre a quella che affronta direttamente, è il lavoro di G. BONI e M. GANARIN, *In merito al problema se i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali possano erigere pie fondazioni autonome*, «Ius Canonicum» 58 (2018), pp. 1-30.

¹⁹ Si potrebbe discutere sull'uso dell'espressione «proprio consiglio per gli affari economici» e sulla sua adeguatezza al sistema previsto dai can. 492 e 493 che parlano del consiglio per gli affari economici della diocesi e non del Vescovo, ma ci pare che l'espressione adoperata sia abbastanza chiara e non si presti a interpretazioni fuorvianti. Probabilmente, il consiglio è chiamato “proprio” per evitare la confusione con quello che potrebbe avere la persona giuridica presso la quale è costituita la fondazione.

Le modifiche richiedono formalmente un decreto, contro il quale si può ricorrere avvalendosi del ricorso gerarchico amministrativo presso il Dicastero competente e dell'eventuale processo contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica (cfr. art. 197 *Praedicate Evangelium*).

a. *La riduzione, il contenimento e la commutazione delle pie volontà*

Le modifiche generali trattate dall'art. 10 del motu proprio che presentiamo riguardano la riduzione degli oneri, la loro moderazione, vale a dire la diminuzione del costo di esecuzione degli oneri mediante la scelta di una modalità esecutiva più economica, la commutazione o sostituzione di determinate prestazioni con altre.²⁰ Il principale cambiamento apportato consiste nell'eliminazione del contenuto del primo paragrafo del can. 1310, che stabiliva la competenza dell'Ordinario «se il fondatore gli abbia espressamente concesso questa potestà» (§ 1). Inoltre, fissa un'unica procedura e la competenza dell'Ordinario per l'intervento in ogni caso di «causa giusta e necessaria», includendo in questa dicitura le specificazioni prima contenute nel secondo paragrafo del canone, che riguardavano l'impossibilità dell'esecuzione degli oneri imposti «per la diminuzione dei redditi o per altra causa, senza che gli amministratori ne abbiano colpa alcuna» (§ 2), in modo che l'Ordinario deve sempre udire «gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici» e rispettare «nel miglior modo possibile la volontà del fondatore». La nuova norma non ricorda più la legislazione peculiare da applicare quando le volontà dei fedeli riguardano la celebrazione di Messe.²¹

Quindi, il can. 1310 riformato rimane così redatto:

§ 1: La riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie possono essere attuate soltanto per causa giusta e necessaria dall'Ordinario, uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici e rispettata nel miglior modo possibile la volontà del fondatore.

§ 2. Nei rimanenti casi si deve ricorrere alla Sede Apostolica.²²

²⁰ Non si tratta qui il trasferimento degli obblighi ad altre date o ad altri luoghi, previsto dal can. 1309, perché non è stato oggetto di cambiamenti.

²¹ Prima, il § 2 del can. 1310 eccettuava espressamente la «riduzione delle Messe, che è regolata dalle disposizioni del can. 1308.

²² FRANCESCO, Lettera Apostolica motu proprio *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022. Il testo dell'art. 10 recita: «Il can. 1310 CIC e il 1054 CCEO circa gli oneri annessi alle cause pie e alle pie fondazioni modificano la competenza e risultano così formulati: [qui include il can. 1310 come noi l'abbiamo riportato sopra; e poi aggiunge]

CCEO - Can. 1054 § 1: La riduzione, il contenimento e la commutazione delle volontà dei fedeli cristiani che hanno donato o lasciato i loro beni per cause pie, possono essere fatte dal Gerarca soltanto per una causa giusta e necessaria, dopo aver consultato gli interessati e il consiglio competente, e rispettata nel modo migliore la volontà del fondatore.

§ 2. In tutti gli altri casi su questa cosa si deve ricorrere alla Sede Apostolica o al Patriarca che agirà col consenso del Sinodo permanente».

b. *La riduzione degli oneri di Messe*

La riduzione delle Messe è oggetto del can. 1308. In quanto potrebbe essere letta come un'eccezione al principio enunciato dal can. 1300 che richiede che le pie volontà siano scrupolosamente adempiute, abbisogna anch'essa non soltanto di una «causa giusta», ma anche «necessaria», come abbiamo visto che stabilisce la legge generale del can. 1310 per tutta questa materia relativa agli altri obblighi da fondazioni diversi dalle Messe. Nella redazione originaria del canone del 1983, la «riduzione degli oneri delle Messe [...] è riservata alla Sede Apostolica» (can. 1308 § 1).

Il motu proprio di febbraio 2022, invece, determina espressamente che tale possibilità di riduzione «è riservata al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica clericali».²³ Queste autorità possono ridurre gli oneri di Messe:

- nel caso di fondazioni *autonome* per causa della diminuzione dei redditi fintanto che la causa perdura solo quando non vi sia una persona che abbia l'obbligo di provvedere all'aumento delle elemosine e che possa essere efficacemente coatta ad adempierlo (can 1308 § 2). Il criterio concreto di riduzione è indicato nel valore dell'offerta della Messa stabilito e vigente nella diocesi, in accordo con il can. 952 (cfr. anche can. 1264, 2°).
- nel caso di fondazioni *non autonome*, quando i redditi si mostrino inadeguati alla realizzazione degli scopi dell'istituto o dell'ente sul quale gravano (can. 1308 § 3).

Il testo della norma latina rimane così:

Can. 1308 § 1: La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa giusta e necessaria, è riservata al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica clericali.

§ 2. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di ridurre a causa della diminuzione dei redditi e fintantoché tale causa perduri, le Messe dei legati²⁴ che sono autonomi, secondo l'elemosina legittimamente vigente in diocesi, purché non vi sia persona

²³ Cfr. FRANCESCO motu proprio *Competentias quasdam decernere*, del 11 febbraio 2022, art. 9. La competenza del Moderatore supremo di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica clericali è ribadita dal § 4 del canone rinnovato nei confronti delle possibilità previste dai paragrafi secondo e terzo. È stato soppresso il precedente § 2 del can. 1308, che semplicemente ricordava all'Ordinario la possibilità di ridurre il numero delle messe se le tavole di fondazione glielo consentivano espressamente e si registrava una diminuzione dei redditi, in modo analogo a quanto faceva il primo paragrafo, anche esso eliminato, del can. 1310 esaminato sopra.

²⁴ Si noti che il testo si riferisce ai «legati che sono autonomi», e nel paragrafo successivo ai «legati di Messe che gravano su istituti ecclesiastici». Secondo noi, queste espressioni si riferiscono alle fondazioni autonome e non autonome descritte nel can. 1303 perché ci riesce difficile immaginare l'assunzione di impegni per la celebrazione di Messe senza la creazione di un fondo che produca le offerte relative. Tuttavia, l'argomento potrebbe essere discusso.

obbligata e che possa essere efficacemente coatta a provvedere all'aumento dell'elemosina.

§ 3. Al medesimo compete la facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano diventati insufficienti a conseguire convenientemente le finalità proprie dell'istituto ecclesiastico stesso.

§ 4. Ha le stesse facoltà di cui ai §§ 2 e 3 il Moderatore supremo di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica clericali.²⁵

Il testo della modifica del can. 1052 del Codice orientale, oltre alle logiche adeguazioni al sistema organizzativo delle Chiese orientali (Gerarca anziché Ordinario, Sincelli, ecc.), include anche un divieto di suddelega della potestà del Vescovo eparchiale, che comunque può essere delegata ad alcune autorità espressamente previste dalla norma (cfr. § 5 del nuovo can. 1052 CCEO).

5. ATTUALITÀ DELLA DISTINZIONE TRA MESSE “FONDATE” E “MANUALI” E LA PRASSI DI MUTAZIONE DELL’OBBLIGO IN FORO INTERNO

Rimane ancora un ultimo aspetto da trattare per presentare queste nuove norme sulle volontà dei fedeli, sollevato da un intervento della Penitenzieria Apostolica di poche settimane dopo la promulgazione del motu proprio che commentiamo. Si tratta di una “notificazione” che conferma la vigenza della prassi di ridurre in foro interno l’obbligo delle Messe accettate da un sacerdote.²⁶ Il breve documento pone in luce due questioni diverse: la competenza della Penitenzieria Apostolica in foro interno e la distinzione tra le Messe dette “fondate” e quelle denominate “manuali”.

²⁵ FRANCESCO, Lettera Apostolica motu proprio *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022, art. 9. «Il can. 1308 CIC e il can. 1052 CCEO circa la riduzione degli oneri delle Messe modificano la competenza risultando così formulati: [qui il testo del nuovo can. 1308 riportato sopra].

CCEO - Can. 1052 § 1: La riduzione degli oneri di celebrare la Divina Liturgia è riservata al Vescovo eparchiale e al Superiore maggiore degli istituti religiosi o delle società di vita comune a guisa dei religiosi, che siano clericali.

§ 2. Al Vescovo eparchiale compete la potestà di ridurre, a causa della diminuzione dei redditi, finché perdura la causa, nella misura delle offerte che sono legittimamente in vigore nell’eparchia, il numero delle celebrazioni della Divina Liturgia, purché non vi sia nessuno che ha l’obbligo e che può essere efficacemente costretto a provvedere all’aumento delle offerte.

§ 3. Al Vescovo eparchiale compete anche la potestà di ridurre gli oneri di celebrare la Divina Liturgia, che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi sono diventati insufficienti a conseguire quelle finalità che, al tempo dell'accettazione degli oneri, potevano essere raggiunte.

§ 4. Le potestà di cui nei §§ 2 e 3, le hanno anche i Superiori generali degli istituti religiosi o delle società di vita comune a guisa dei religiosi, che siano clericali.

§ 5. Le potestà di cui nei §§ 2 e 3, il Vescovo eparchiale le può delegare soltanto al vescovo coadiutore, al vescovo ausiliare, al Protosincello e ai Sincelli, esclusa ogni suddelegazione».

²⁶ PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Notificazione*, 15 marzo 2022, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/15/0176/00373.html>.

Per quanto riguarda la prima questione, la recente legge sulla Curia romana *Praedicate Evangelium* (PE) ha confermato la competenza di questo Organismo di giustizia «su tutto quanto riguarda il foro interno» (art. 190 § 1) e concretamente sulle «assoluzioni dalle censure, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni ed altre grazie» (art. 191). In realtà, trattandosi di un Organismo di giustizia della Santa Sede, che agisce con potestà vicaria del Romano Pontefice, poteva essere applicato il can. 1417 § 1 che stabilisce che «in forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele è libero di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, [...] oppure d'introdurla avanti alla medesima». Certo, si potrebbe obiettare che la riduzione delle Messe non è una “causa”, ma si potrebbe anche addurre che la competenza di questo Organismo richiede un vero giudizio, anche se esso si esprime spesso in un atto di grazia, e in questo senso, la richiesta della grazia in foro interno alla Santa Sede rimane sempre aperta, anche quando la legge stabilisca la riserva al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica clericali, di una determinata materia, come è il caso del nuovo can. 1308 § 1.

L'altro argomento che solleva la Notificazione della Penitenzieria Apostolica è la distinzione o la confusione tra Messe “manuali” e “fondate”. La dottrina²⁷ e alcuni precetti legali distinguono fra le messe *fondate*, cioè quelle la cui offerta si ricava dai redditi di una fondazione, e le cosiddette messe *manuali*, che sono quelle per le quali le offerte sono state fatte a mano o per via successoria, ma senza la costituzione di una fondazione. Per quanto riguarda le messe “manuali”, il can. 953 stabilisce che «non è lecito ad alcuno accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente, alle quali non può soddisfare entro l'anno». Si tratta qui di un precetto rivolto ai singoli sacerdoti che possono celebrare le Messe, non a fondazioni o ad altri istituti che possono ricavare offerte per Messe che poi distribuiscono ai sacerdoti (molte fondazioni che aiutano sacerdoti studenti agiscono in questo modo). È previsto comunque che nel caso in cui un sacerdote venisse a trovarsi in situazione da non potere accettare personalmente altre offerte di Messe, esse siano comunque accettate con la possibilità di trasferirle ad altri sacerdoti.²⁸

²⁷ Cfr. J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 2008², pp. 111-112; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, nuova edizione aggiornata e integrata a cura di A. Perlasca, Bologna, EDB, 2011, p. 309.

²⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Decreto “Mos iugiter” sulle messe plurintenzionali*, 22 febbraio 1991, art. 5: «§ 1. I sacerdoti che ricevono offerte per intenzioni particolari di sante messe in grande numero, per esempio in occasione della commemorazione dei fedeli defunti o di altra particolare ricorrenza, non potendovi soddisfare personalmente entro un anno (cfr. CIC can. 953), invece di respingerle, frustrando la pia volontà degli offerenti e distogliendoli dal buon proposito, devono trasmetterle ad altri sacerdoti (cfr. CIC can. 955) oppure al proprio ordinario (cfr. CIC can. 956)». Questa previsione ha forza formale di legge, modifica

Può anche darsi che, dopo aver accettato legittimamente le intenzioni dei fedeli, il sacerdote si ritrovi impossibilitato ad adempierle personalmente. In questi casi, per non frustrare il principio del rispetto della volontà dell'offerente si richiede che il sacerdote sia dispensato dalla celebrazione personale di quelle Messe e si adegui a quanto stabilisca nel caso concreto l'autorità che può dispensare.²⁹ A questi eventi si riferisce la “notificazione” della Penitenzieria del 15 marzo 2022, a firma del Penitenziere maggiore e del Reggente:

Il Motu Proprio “Assegnare alcune competenze”, in vigore dal 15 febbraio 2022, al proposito delle intenzioni delle Sante Messe così dispone: «La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa giusta e necessaria, è riservata al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo di un Istituto di Vita Consacrata o di una Società di Vita Apostolica clericali».

A seguito di alcune richieste in merito, si precisa che Papa Francesco, nell’Udienza concessa al Cardinale Penitenziere Maggiore e al Reggente il 3 marzo 2022, ha confermato la prassi vigente per il foro interno, ovvero che se un sacerdote ha ricevuto un certo numero di intenzioni per Sante Messe e si trova impossibilitato a celebrarle, può, per mezzo del proprio Confessore, ricorrere alla Penitenzieria Apostolica, che dopo aver valutato il ricorso sulla base delle informazioni ricevute, agirà di conseguenza. Di tutti i casi di eventuale riduzione di oneri di Sante Messe, il Penitenziere Maggiore informerà il Santo Padre in Udienza privata.

Il Sommo Pontefice Francesco, in data 3 marzo 2022, ha ordinato la pubblicazione di tale notifica.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 15 marzo 2022.

Il testo sembra rivolgersi soltanto a ribadire la competenza della Penitenzieria per quanto riguarda la riduzione in foro interno, a quanto pare principalmente sacramentale giacché si parla del confessore, delle Messe accettate da un sacerdote che poi si vede impossibilitato ad adempierle. Quindi non ha grande rilevanza per quello che riguarda la riduzione di Messe delle pie fondazioni che, come abbiamo visto, guardano il problema dal punto di vista dell'offerente, la fondazione appunto, e non del fedele obbligato (il sacerdote). Evidentemente, il testo del canone, se si prescinde dalla sua collocazione nel contesto delle fondazioni, potrebbe essere interpretato come l’assegnazione di competenza esclusiva per ogni riduzione di obblighi di Messe al Vescovo diocesano o al Moderatore supremo degli Istituti di vita consacrata o delle Società di vita apostolica clericali. Ma nel suo contesto proprio, il nuo-

cioè la norma del Codice, perché com’è noto il decreto è stato approvato da san Giovanni Paolo II in forma specifica.

²⁹ Abitualmente, questa dispensa è più un rimedio a obblighi pregressi incompiuti, quando il sacerdote confessa di non avere adempiuto l’obbligo contratto, che una previsione per il futuro. In questa materia, al fine di evitare possibili scandali, l’adagio *ad impossibilia nemo tenetur* richiede che l’impossibilità sia valutata dall’autorità.

vo canone non preclude la tradizionale prassi della possibilità di riduzione di Messe nel foro interno.

La notificazione della Penitenziaria, quindi, come dicevamo non ha altro significato che quello di ribadire la propria competenza in foro interno. I soggetti che possono attivare questa competenza sono i sacerdoti obbligati attraverso il proprio confessore. Di conseguenza, gli obblighi di Messe assunti dalle fondazioni non rientrano in tale competenza fino a quando le offerte relative non sono assegnate e accettate da singoli sacerdoti.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- BEGUS, C., *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2007.
- IDEEM, *Limitazione temporale delle fondazioni non autonome*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 297-310.
- BENEYTO BERENGUER, R., *Las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica. Fundaciones pías autónomas*, Madrid, Asociación Española de Fundaciones, 2007.
- BONI, G., GANARIN, M., *In merito al problema se i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali possano erigere pie fondazioni autonome*, «Ius Canonicum» 58 (2018), pp. 1-30.
- DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa*, nuova edizione aggiornata e integrata a cura di A. Perlasca, Bologna, EDB, 2011.
- FALCHI, F., *Pie volontà e pie fondazioni*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. xi, Torino, UTET Giuridica, 1996, pp. 254-263.
- FALCHI, F., *Accettazione delle fondazioni pie non autonome: aspetti giuridici*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 311-332.
- FERRANTE, M., *Sull'inattualità del divieto di costituzione di fondazioni fiduciarie di culto disposte per testamento*, «Il diritto ecclesiastico» 110, 1, (1999), pp. 402-449.
- MIÑAMBRES, J., *Fondazioni pie e figure affini*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 333-346.
- MIÑAMBRES, J., SCHOUPE, J.-P., *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2022.
- OTADUY, J[AVIER], *Perspectiva canónica del 'trust'*, «Ius Canonicum» 55 (2015), pp. 593-640.
- SCHOUPE, J.-P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 2008².
- SOLS LUCIA, A., *La fundación pia no autónoma en el actual CIC*, «Revista española de derecho canónico» 50 (1993), pp. 519-552.